

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 721-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in seduta comune, dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) e dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) del Senato della Repubblica nella seduta del 18 febbraio 1965*

*modificato, in riunione comune, dalle Commissioni permanenti 9<sup>a</sup> (Lavori pubblici) e 13<sup>a</sup> (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1965 (V. Stampato n. 2121)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**col Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

**e col Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 marzo 1965*

**Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori  
e degli altri enti di edilizia economica e popolare**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Art. 1.**

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e degli altri enti di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono acquisite, anche mediante esproprio, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare dei piani di cui alla citata legge 18 aprile 1962, n. 167, anche se questi siano stati soltanto adottati con delibera del Consiglio comunale, approvata dall'Autorità tutoria.

Per lo stesso periodo di tre anni, nei Comuni non obbligati alla formazione del piano per l'edilizia economica e popolare, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti suindicati sono autorizzati ad acquisire aree, anche mediante esproprio, per l'attuazione dei suddetti programmi, ma sempre nell'ambito delle zone residenziali previste dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione, ancorchè solo adottati.

Ove i piani di cui ai precedenti commi non vengano approvati dai competenti organi e, se approvati, non comprendano nelle zone destinate alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare le aree acquisite dalla Gestione case per lavoratori e dagli altri enti sopra indicati o divengano comunque inoperanti per qualsiasi motivo, sono fatti salvi gli acquisti effettuati dagli enti medesimi per l'attuazione dei propri programmi costruttivi.

Sempre per il periodo triennale sopra citato, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti sopra menzionati possono utilizzare per l'attuazione dei propri programmi edilizi, nel rispetto dei piani regolatori o

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.***Identico.*

Per lo stesso periodo di tre anni, nei Comuni non obbligati alla formazione del piano per l'edilizia economica e popolare e che non si siano avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti suindicati sono autorizzati ad acquisire aree, anche mediante esproprio, per l'attuazione dei suddetti programmi, ma sempre nell'ambito delle zone residenziali previste dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione, ancorchè solo adottati.

*Identico.*

Sempre per il periodo triennale sopra citato, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti sopra menzionati possono utilizzare per l'attuazione dei propri programmi edilizi, nel rispetto dei piani regolatori o

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dei programmi di fabbricazione in vigore alla data dell'utilizzazione, le aree di cui erano già proprietari rispettivamente alla data di entrata in vigore della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e alla data del 31 luglio 1964.

Per lo stesso periodo di tre anni, le sole cooperative che usufruiscono del contributo statale di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1460, sono autorizzate ad acquisire, anche mediante esproprio, le aree necessarie per la realizzazione dei propri programmi costruttivi, anche al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 2.

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti indicati nel terzo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono autorizzati a provvedere — d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, e secondo le prescrizioni dei piani di zona di cui alla legge n. 167, o dei piani regolatori, o dei programmi di fabbricazione — al finanziamento o alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi, con rivalsa nei confronti dei Comuni, fatte sempre salve, per quanto attiene ai piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 10 della stessa legge.

I contributi statali di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni concessi ai predetti enti per la costruzione di alloggi, possono essere parzialmente utilizzati anche per l'attuazione delle opere di urbanizzazione. La rivalsa nei confronti dei Comuni avviene, in tal caso, al netto dei detti contributi.

Sono opere di urbanizzazione primaria, ai sensi della presente legge, le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dei programmi di fabbricazione in vigore alla data dell'utilizzazione, le aree di cui erano già proprietari rispettivamente alla data di entrata in vigore della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e della legge 4 novembre 1963, n. 1460.

**Soppresso.**

Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

pubblica illuminazione nonchè gli spazi per il verde attrezzato.

Con apposite convenzioni fra gli enti e i Comuni interessati saranno stabiliti i termini e le modalità per quanto riguarda il finanziamento, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e la rivalsa di cui al primo comma.

Art. 3.

Ferma restando la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, per le aree delle quali è autorizzata l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, o che non siano comprese nei piani di zona adottati ai sensi della legge anzidetta e già approvati ed operanti, la dichiarazione di pubblica utilità degli edifici, delle opere e degli impianti di competenza della Gestione case per i lavoratori è fatta dal prefetto della provincia nella quale le costruzioni debbono essere eseguite. Per gli altri enti indicati nei precedenti articoli, la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi delle vigenti disposizioni è implicita nell'approvazione dei progetti.

Le opere necessarie per l'esecuzione delle costruzioni di cui al precedente comma sono considerate urgenti ed indifferibili agli effetti dell'occupazione delle aree delle quali è chiesta l'espropriazione.

Per i casi previsti dal presente articolo, la misura dell'indennità di espropriazione è determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1460, l'approvazione dei progetti è demandata all'esclusiva competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, i quali provvedono, sentiti, senza limiti di valore, i rispettivi Comitati tecnico-amministrativi.

Art. 4.

Il Comitato centrale per il programma decennale case per lavoratori, nei limiti delle disponibilità finanziarie, è autorizzato ad an-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tecipare totalmente o parzialmente la realizzazione dei piani pluriennali previsti dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Art. 5.

Gli importi destinati al fondo di rotazione di cui al n. 4 dell'articolo 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono riservati per il 45 per cento ai lavoratori che intendano costruire l'alloggio, per il 35 per cento ai lavoratori che aspirino ad acquistare l'alloggio e per il 20 per cento a coloro che intendano provvedere al miglioramento e al risanamento dell'alloggio.

Art. 6.

Per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Gestione case per lavoratori ha facoltà di utilizzare i progetti di costruzione già redatti in conformità delle norme tecniche vigenti anteriormente all'emanazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Art. 7.

Per l'acquisizione delle aree ai fini previsti dall'articolo 36 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, si applica, qualora si debba procedere ad espropriazione, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Nelle espropriazioni eseguite o da eseguire a norma dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sia per l'attuazione del primo e del secondo piano settennale istituiti con la predetta legge e con la legge 26 novembre 1955, n. 1148, sia per il completamento del secondo piano settennale ai sensi dell'articolo 36 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, la dichiarazione di urgenza e indifferibilità delle opere, di cui al terzo comma del citato articolo 23, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse, con l'osservanza, in luogo di tutti i ter-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Gli importi destinati al fondo di rotazione di cui al n. 4 dell'articolo 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono riservati per il 55 per cento ai lavoratori che intendano costruire l'alloggio, per il 25 per cento ai lavoratori che aspirino ad acquistare l'alloggio e per il 20 per cento a coloro che intendano provvedere al miglioramento e al risanamento dell'alloggio.

Art. 6.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Gestione case per lavoratori ha facoltà di utilizzare i progetti di costruzione già redatti alla data predetta.

Art. 7.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mini di cui all'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, del termine di un anno dall'occupazione per l'inizio dei lavori, e del termine del biennio di validità dell'occupazione per il compimento delle espropriazioni.

Art. 8.

Limitatamente alla terza parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 4 novembre 1963, n. 1460, riservata alle cooperative edilizie nonchè agli altri enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, è in facoltà del Ministro dei lavori pubblici apportare variazioni alla ripartizione territoriale dei contributi per provincia in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge n. 1460.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

*Identico.*

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.